REGIONE DEL VENETO

ULSS5 POLESANA

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, EX ART. 50, C. 1 LETT B) D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO LOGISTIVO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER CDC ROVIGO SINO AL 31/12/2026 EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ULTERIORI 6 MESI.

CAPITOLATO SPECIALE

- Allegato 4

(Specifiche tecniche e prescrizioni contrattuali)

PREMESSE ... 3
ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO ... 3
ART. 2 – VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI ... 3
ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI ... 3
ART. 4 – OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE ... 3
ART. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO ... 5
ART. 6 - VERIFICHE DEL SERVIZIO E CONTESTAZIONI ... 5
ART 7 - SISTEMA NSO ... 6
ART. 8 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... 6
ART. 9 - PENALI ... 7
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA ... 7
ART. 11- DANNI - ASSICURAZIONE ... 8
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 8
ART. 13 – FACOLTA' DI RECESSO ... 9
ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO ... 9
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/676/UE, E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ... 9
ART. 16 – SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO ... 9
ART. 17 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI ... 9
ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ... 9
Art. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10
Art. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO ... 10
Art. 21 – RECESSO UNILATERALE ... 10
ART. 22 – NORME E CONDIZIONI FINALI ... 10

PREMESSE

L'Azienda Ulss 5 Polesana con la presente procedura, da espletarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, intende procedere all'affidamento del servizio logistico di trasporto campioni biologici per CDC Rovigo a seguito attivazione della Casa di Comunità di Rovigo sita presso il centro prelievi della Cittadella Socio Sanitaria di Rovigo.

Il presente Capitolato Speciale disciplina il servizio che si vuole aggiudicare, sia negli aspetti tecnici che nei profili del rapporto contrattuale conseguente.

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Con l'attivazione della Casa della Comunità di Rovigo, sita presso la Cittadella Socio Sanitaria, sarà trasferito il centro prelievi (ora presso il P.O. di Rovigo) con un'utenza quotidiana di 320/350 accessi. L'avvio di questo nuovo centro prelievi è stato programmato per il giorno 22/06/2026.

Per permettere un flusso dei campioni biologici che garantisca qualità preanalitica e tempi di processazione diagnostica in linea con quelli attuali, vi è l'esigenza di attuare una logistica di trasporti dedicati tra il punto prelievi e la Medicina di Laboratorio.

I trasporti da garantire sono i seguenti:

8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 (dal lunedì al venerdì); 8.00 - 9.00 - 10.30 (sabato).

Si chiarisce che il servizio dovrà garantire le caratteristiche in termini di rispondenza a normative sul trasporto di campioni biologici e di raccomandazioni aziendali sulle tempistiche e temperature. Si ipotizza per tale servizio, al fine di velocizzare i tempi di trasferimento e parcheggio, la possibilità di dotarsi di mezzi di trasporto non necessariamente "automobili" ma in alternativa di moto mezzi a 2/3 ruote (simili ai mezzi in uso da Poste Italiane) con apposito contenitore rigido e antiurto che possa contenere almeno due contenitori termici terziari (forniti da ULSS 5) delle dimensioni di 40x40x40cm cadauno.

La durata dell'affidamento è prevista dalla data di aggiudicazione sino al 31/12/2026, periodo eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi. È prevista l'opzione di cui all'art. 120 c. 9 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo a base d'asta per il periodo contrattuale relativo all'appalto principale risulta essere pari ad €. 40.500,00 Iva non compresa.

L'Azienda ULSS si riserva, infine di avvalersi della condizione risolutiva, di cui all' art. 1353 c.c., con preavviso di 15 gg, nei seguenti casi:

- intervenuta disponibilità di convenzioni stipulate da Consip e da altre centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

- intervenuta aggiudicazione di procedura di gara aziendale sui trasporti non urgenti.

ART. 2 – VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Verrà predisposto dal RSPP il DUVRI da sottoporre per accettazione all'aggiudicatario, qualora si rendesse necessario.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Per lo svolgimento del presente servizio, oggetto del contratto d'appalto che si andrà a stipulare a procedura conclusa, l'Aggiudicatario deve far riferimento alle specifiche indicazioni fornite dall'Azienda Ulss 5 Polesana tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in poi DEC).

ART. 4 – OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

1.Obblighi in materia di lavoro

L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Lo stesso è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle categorie lavorative coinvolte.

2.Obblighi in materia di salute e di sicurezza

L’aggiudicatario è responsabile, sia nei confronti dell’Azienda Ulss 5 Polesana che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro.

3.Obblighi derivanti dal codice di comportamento

I dipendenti e collaboratori dell’aggiudicatario che svolgeranno servizi a favore dell’Azienda Ulss 5 Polesana dovranno adempiere agli obblighi previsti dal codice relativo al comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013.

4.Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità della Regione Veneto è stato perfezionato il 9 ottobre 2025 ed è entrato in vigore dopo l'approvazione dello schema con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 721 dell'8 luglio 2025, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).

5. Obblighi di riservatezza e segretezza art. 38, comma 5, del GDPR

L’aggiudicatario è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell’Unione o degli Stati Membri.

L’obbligo di riservatezza assunto dall’Appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell’esecuzione del contratto. Dovrà impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza delle prestazioni eseguite in adempimento agli obblighi previsti in contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

6. Nomina Referente

L'Aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile quale referente organizzativo e amministrativo in ordine alle attività oggetto del presente appalto, il quale dovrà tenere i necessari contatti con il DEC dell’ULSS 5 Polesana e dirigerà e coordinerà il personale dell’aggiudicatario. Delle eventuali sostituzioni/variazioni deve essere data immediata comunicazione. Tutte le comunicazioni/contestazioni riguardanti l'esecuzione del Servizio fatte al Referente organizzativo, si intendono fatte direttamente all'Aggiudicatario.

ART. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento avverrà unicamente solo sulla base delle attività effettivamente svolte e risultanti da apposita reportistica inviata mensilmente in allegato alle fatture (Art. 1 del presente Capitolato speciale) e per il quale non siano sorte contestazioni.

Tale dettaglio viene fornito dal Fornitore e approvato dall' Azienda Ulss 5 Polesana ai fini della conseguente accettazione della fattura da parte della medesima Azienda.

2. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/.

3. L' Azienda Ulss 5 Polesana non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio della fattura in forma elettronica.

4. **Le fatture, mensili e posticipate**, dovranno essere intestate ad "Azienda Ulss 5 Polesana, Viale Tre Martiri 89, Rovigo", ai sensi della normativa vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie e specifiche tecniche (ex D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa):

- Codice Univoco Ufficio: UF2FOY
- Oggetto del contratto: "……..". Dovranno inoltre essere specificate le singole attività ed i relativi importi.
- CIG: …….

5. I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., entro il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza del servizio effettuato, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. 6. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della preventiva verifica della regolarità della situazione previdenziale (D.U.R.C.) ed assicurativa dell'Impresa mediante l'acquisizione del documento unico di r10. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

7. Si precisa che costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e ss.mm.ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

8. L' Azienda Ulss 5 Polesana, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti a favore dell'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (per causa non imputabile ad Azienda Ulss 5 Polesana), fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. Trascorsi tre mesi a partire dalla comunicazione di sospensione, qualora l'Aggiudicatario non si sia posto in regola, l'Azienda Ulss 5 Polesana potrà dichiarare risolto il contratto.

10. Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio.

ART. 6 - VERIFICHE DEL SERVIZIO E CONTESTAZIONI

Il D.E.C può disporre controlli al fine di verificare la qualità del servizio.

Qualora a seguito dei controlli a campione si riscontrino carenze nella qualità del servizio prestato dovute alla mancata o inesatta esecuzione delle operazioni descritte nell'art. 1 del presente Capitolato speciale il D.E.C. procederà a formalizzare opportuna contestazione all'Impresa Aggiudicatrice.

Nel caso in cui alla Ditta Aggiudicataria vengano riscontrate n. **3 contestazioni**, l'Azienda Ulss 5 si riserva di procede con la risoluzione del contratto.

ART 7 - SISTEMA NSO

Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi alla fornitura in oggetto, si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere dal 01/02/2020.

Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda Ulss utilizzerà il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini l'acquisto di beni.

Per tale finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda Ulss:

Denominazione Ente:	Azienda ULSS n. 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	**6UDYH3**
Nome Ufficio:	Ufficio Ordinante Centrale Polesana

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Impresa da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione del servizio non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'Azienda;
- l'esatta indicazione delle quantità;
- la tipologia di prodotto;
- il numero CIG della procedura di gara.

ART. 8 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del Contratto che sarà sottoscritto con il Fornitore richiede la forma scritta a pena di nullità.

2. Il Fornitore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al Contratto stipulato all'esito della presente Procedura.

3. È espressamente vietato cedere il contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione dell'Azienda Ulss 5 Polesana, ai sensi dell'art. 119 co. 1 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Ulss 5 Polesana si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

4. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Dlgs 36/2023.

5. È espressamente vietata la cessione dei crediti.

ART. 9 - PENALI

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato, segnalate dal DEC, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo. In ogni caso, qualora il ritardo superi i 15 giorni, si farà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, con richiesta di risarcimento dei danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta; l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni nel termine indicato nella contestazione, non inferiore a 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Qualora entro il termine stabilito l'aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il RUP applicherà le penali previste, motivando in ordine al mancato accoglimento delle giustificazioni. Non è comunque precluso all'Azienda ULSS 5 Polesana il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 5 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal RUP e comunicato all'Aggiudicatario. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento delle fatture emesse.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento degli stessi, il Contraente dovrà costituire a favore di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda Sanitaria andrà a sottoscrivere, di importo pari al 5% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, mediante polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993), conformemente allo schema tipo 1.2 oppure 1.2.1. di cui all'allegato A del D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018.

Ai fini della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018, deve essere presentata solamente la scheda tecnica della garanzia fidejussoria, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B al medesimo decreto, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal garante e dal contraente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà trattenuta dall'Azienda ULSS.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Contraente, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice

Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Contraente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti dell'Azienda e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni sottoscritte. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di ragione, verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolti i contratti sottoscritti.

ART. 11 - DANNI - ASSICURAZIONE

L'impresa assegnataria, dalla data dell'aggiudicazione fino alla conclusione dovrà stipulare o essere in possesso, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa valida per la durata corrispondente al periodo di svolgimento delle attività, per la copertura di eventuali danni a persone e/o cose che venissero arrecati durante l'espletamento del servizio dal proprio personale o da terzi, con massimale non inferiore a **€. 1.000.000,00** per sinistro, di cui dovrà fornire copia all'Azienda ULSS 5 Polesana. La mancata presentazione della copia della certificazione attestante la sottoscrizione della polizza di assicurazione suddetta, comporta la risoluzione del Contratto.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Azienda Ulss 5 Polesana, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente predetto termine, il contratto si intende risolto.

2. L'Azienda Ulss 5 Polesana, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione, a mezzo PEC, all'Appaltatore del servizio, nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di mancato svolgimento o di gravi errori commessi nello svolgimento di una delle prestazioni di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dagli atti di gara;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione del servizio;
- in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- in ogni altro caso previsto dagli atti di gara e dalla normativa di legge.

- nel caso di applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il **5%** dell'importo contrattuale complessivo;
- nel caso di raggiungimento di n. 3 contestazioni nei casi previsti dall'art. 9;

3. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Ulss 5 Polesana il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più all' Azienda Ulss 5 Polesana rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta alla Ditta inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

ART. 13 – FACOLTA' DI RECESSO

1. Azienda Ulss 5 Polesana si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal contratto corrispondendo all'Appaltatore quanto dovuto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. La volontà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda Ulss 5 Polesana, anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sarà comunicata a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

3. Dalla data di comunicazione del recesso, L'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Azienda.

ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto in forma scritta sotto forma di scrittura privata/corrispondenza commerciale, e o diversa modalità condivisa tra le parti da registrare in caso d'uso.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/676/UE, E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. I dati personali forniti saranno trattati dall'Azienda per le finalità connesse all'espletamento della gara. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Azienda in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è Azienda Ulss 5 Polesana con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri 89.

2. L' aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

ART. 16 – SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Tutte le spese relative alla stipula del contratto, comprese quelle di bollo in caso d'uso e se dovuto, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 17 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto. Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate a mezzo PEC.

ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie tra Azienda Ulss 5 Polesana e l'Aggiudicatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Rovigo.

Art. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023 è il Dott. Ares Michieletti, Funzionario della UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica, mentre il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) verrà nominato con successivo provvedimento.

Art. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere/servizi in favore dell'Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda Ulss 5 Polesana" adottato con Deliberazione del D.G. n. 1769 del 29/12/2023 e consultabile sul sito internet aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Disciplinare Codice di Condotta

La violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto stipulato a seguito degli affidamenti di forniture di beni e servizi.

Art. 21 – RECESSO UNILATERALE

L'Azienda ULSS 5 si riserva la facoltà insindacabile:

a. di annullare e/o revocare la procedura di affidamento, senza che per questo la ditta offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento CONSIP o centralizzata a livello regionale;
b. di recedere anticipatamente dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

ART. 22 – NORME E CONDIZIONI FINALI

L'aggiudicatario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conto Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'A. ULSS entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura o del servizio.

L'Az. ULSS risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i..

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente documento, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati successivamente alla stipula del presente contratto.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.